



COMUNE DI GESSOPALENA
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Piazzale Marino Turchi, 2 – 66010 GESSOPALENA (CHIETI) Telefono 0872/988112 Fax 0872/988109
e-mail: sindaco@comune.gessopalena.ch.it – p.e.c.: prot@pec.comune.gessopalena.ch.it
sito web: www.comune.gessopalena.ch.gov.it – C.F. 81002030690 P.I. 01225330693

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 4371/2021

ORDINANZA n. 20/2021

Oggetto: ISTITUZIONE ED ATTIVAZIONE SOSTA REGOLAMENTATA CON DISCO ORARIO.

IL SINDACO

Considerato che si ritiene necessario regolamentare la fruizione dei parcheggi nel centro urbano del Comune di Gessopalena;

Atteso che per scelte funzionali e per una maggiore fruibilità degli stessi, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno istituire la sosta regolamentata con il disco orario con fascia h. 08.00 -20.00, limitatamente ai giorni feriali;

Ravvisata la necessità di emanare apposita ordinanza che disciplini quanto sopra enunciato, tenuto conto delle caratteristiche delle strade, del traffico pedonale e veicolare che vi si svolge, delle attività commerciali e dei servizi di pubblica utilità;

Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada;

Con i poteri conferiti dall'Art. 50 del TUEL n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

A far data da mercoledì 4 Agosto 2021, l'istituzione della sosta regolamentata con disco orario limitatamente ai giorni feriali, per un'ora, nella fascia oraria dalle h. 08:00 alle h. 20:00, negli stalli di sosta di:

- Strada Provinciale Peligna nel tratto compreso dall'intersezione con Viale Gennaro Finamore fino all'intersezione con Via del Popolo (lato Piazza Roma);
- Viale G. Finamore nel tratto compreso dalla intersezione con Via Pellicciotti e fino all'area antistante l'Ufficio Postale;
- Via Monte Calvario, 3 stalli contigui a quello di carico e scarico, nel tratto compreso tra il civico 31 e il civico 23.

Quanto sopra sarà disciplinato da apposita segnaletica.

Per le trasgressioni a quanto innanzi disposto trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente C. d. S.

A norma dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/1992.

La Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine, sono incaricati all'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

- la trasmissione di copia del provvedimento de quo, per opportuna conoscenza e per gli ambiti di competenza, oltreché all'Ufficio Tecnico Comunale e al Servizio di Polizia Locale Sede, alla Prefettura-U.T.G. di Chieti, alla Provincia di Chieti, al Comando Stazione Carabinieri di Torricella Peligna;
- la pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune per renderla nota alla cittadinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 30 luglio 2021



IL SINDACO
Mario ZULLI